

GERMANIA**Tribunale amministrativo federale, sentenze del 22 novembre 2022 (BVerwG 3 CN 1.21 e 2.21), relative alla legittimità di diverse misure anticontagio disposte con ordinanza dai governi dei *Länder* nel 2020**

25/11/2022

Il Tribunale amministrativo federale (*Bundesverwaltungsgericht* – BVerwG), supremo organo giurisdizionale competente in materia amministrativa, con due distinte sentenze del 22 novembre scorso, ha vagliato la legittimità di diverse misure anticontagio emesse con ordinanza (*Verordnung*) dai governi dei *Länder* Baviera e Sassonia nel corso del 2020, ai sensi del § 28, comma 1, della legge sulla protezione dal contagio di malattie infettive (*Infektionsschutzgesetz* – IfSG) nella versione allora vigente.

La prima sentenza (3 CN 1.21) scruta la proporzionalità delle misure adottate in Sassonia con l’ordinanza del 17 aprile 2020, che aveva disposto la chiusura di esercizi commerciali adibiti alla ristorazione, impianti sportivi (inclusi campi da golf) e che aveva vietato assembramenti in luogo pubblico. Secondo il Tribunale le misure erano proporzionate allo scopo di limitare il contagio da COVID-19, anche alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili all’epoca dei fatti. Infatti, la mancanza di esperienze analoghe con cui ci si era dovuti confrontare durante la c.d. “prima ondata” rendeva più ampio il margine di discrezionalità dell’autorità pubblica nel determinare le misure anticontagio più adeguate. Per questa ragione, il Tribunale si è limitato a valutare la plausibilità *ex ante* delle valutazioni prognostiche emerse nell’ordinanza, confermandone in tutti i casi la proporzionalità. Nel caso dei campi da golf, la misura era giustificabile in ragione del fatto che anche in questo tipo di impianti vi sono zone in cui vi è il rischio di assembramenti.

La seconda sentenza (3 CN 2.21) affronta invece le misure contenute nell’ordinanza bavarese del 27 marzo 2020 con cui si disponeva un *Ausgangsverbot*, un divieto di uscire dalla propria abitazione se non per comprovati motivi legati a esigenze elencate in un paragrafo della medesima ordinanza (lavoro, salute, attività sportiva, ecc.). Il Tribunale, confermando sul punto le valutazioni della Corte amministrativa di Monaco (*Bayerischer Verwaltungsgerichtshof*), ha ritenuto che il divieto disposto dall’ordinanza fosse configurato in modo tale da risultare non proporzionato, di talché ne ha dichiarato l’inefficacia (*Unwirksamkeit*). In particolare, risultava non giustificato il divieto di uscire dalla propria abitazione da soli o con i componenti del proprio nucleo familiare per trascorrere tempo all’aria aperta. A fronte di una limitazione tanto incisiva dei diritti fondamentali, non era stata infatti dimostrata in modo plausibile una limitazione non insignificante del contagio derivante da una simile misura. Anche l’assunto per cui tale divieto sarebbe servito a evitare assembramenti non appariva dimostrato; lo stesso scopo sarebbe comunque stato perseguitabile anche con misure più blande. La mancanza di proporzionalità emergeva inoltre anche considerando che l’ordinanza, nel consentire comunque “uscite” per altri motivi, non evitava in radice il prodursi di qualsiasi contatto tra persone appartenenti a nuclei familiari diversi.

Il testo delle sentenze e i relativi comunicati stampa sono consultabili a questo [link](#) (BVerwG 3 CN 1.21) e a questo [link](#) (BVerwG 3 CN 2.21)

Edoardo Caterina